

Codice A1817B

D.D. 1 settembre 2021, n. 2519

Nulla osta ai soli fini idraulici per la manutenzione straordinaria all'immobile consistente nel rifacimento della copertura, realizzazione nuovo servizio igienico per disabili, installazione di un nuovo elevatore elettronico e realizzazione di una nuova tettoia su area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Arona (NO) interessante l'area censita al N.C.T. mapp. 217 del Fg. 29. Richiedente: Ditta Lega Navale Itali



ATTO DD 2519/A1817B/2021

DEL 01/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici per la manutenzione straordinaria all'immobile consistente nel rifacimento della copertura, realizzazione nuovo servizio igienico per disabili, installazione di un nuovo elevatore elettronico e realizzazione di una nuova tettoia su area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Arona (NO) interessante l'area censita al N.C.T. mapp. 217 del Fg. 29.

Richiedente: Ditta Lega Navale Italiana sezione di Arona

In data 24/08/2021 con nota PEC protocollo n° 6540 (prot. di ricevimento n. 39383/A1817B del 24/08/2021) la Ditta Lega Navale Italiana sezione di Arona, ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania, la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai soli fini idraulici per la manutenzione straordinaria all'immobile consistente nel rifacimento della copertura, realizzazione nuovo servizio igienico per disabili, installazione di un nuovo elevatore elettronico e realizzazione di una nuova tettoia su area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Arona (NO) interessante l'area censita al N.C.T. mapp. 217 del Fg. 29.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici pervenuti firmati digitalmente dal Geom. G. Miletto in base ai quali è prevista l'occupazione dell'area.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati presentati, l'intervento sull'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché alla Ditta Lega Navale Italiana sezione di Arona possa essere rilasciata l'autorizzazione per la manutenzione straordinaria all'immobile consistente nel rifacimento della copertura, realizzazione nuovo servizio igienico per disabili, installazione di un nuovo elevatore elettronico e realizzazione di una nuova tettoia su area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Arona (NO) interessante l'area censita al N.C.T. mapp. 217 del Fg. 29.

Le opere dovranno essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files ricevuti allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
2. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
3. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente;
4. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
5. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
6. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto

riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

*Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni*

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'